

Delibera n. 18240 del 17-12-1993 proposta da MICHELI

Modifica della deliberazione n. 16949 dd. 30.11.92 -
modificata con deliberazione n.158 dd 18.01.93 -
"Individuazione del biotopo di interesse provinciale
denominato <Lago di Toblino> ai sensi della legge
provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., <Norme per la
salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale,
culturale e scientifico> .

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 16949 di data 30.11.92, non soggetta
alla registrazione della Corte dei Conti, la Giunta
Provinciale, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986,
n. 14 e s.m., procedeva all'individuazione del biotopo di
interesse provinciale denominato "Lago di Toblino".

1) Per un errore materiale nell'elenco delle pp.ff.
sottoposte a vincolo di biotopo veniva inserita la p.f. 328
in C.C. di Calavino, correttamente esclusa, invece, dalla
cartografia che forma parte integrante della citata
deliberazione.

2) La stessa deliberazione all'art. 2 consente la
prosecuzione dell'esercizio della pesca su tutto il lago ad
eccezione di una porzione lacustre individuata nella
cartografia allegata mentre all'art. 3 prevede, tra gli
altri, il divieto di "esercitare la caccia ed immettere,
prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè

raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco".

L'interpretazione letterale della norma determina conseguentemente il divieto di effettuare le usuali semine di materiale ittico da parte della locale Società di pescatori e del Servizio Foreste, Caccia e Pesca, come previsto dalla Carta Ittica di cui alla L.P. 12.12.78, che classifica il lago di Toblino in categoria B di coltivazione; date le attuali condizioni della biocenosi lacustre caratterizzata da una modesta produttività naturale con riferimento particolare ai Salmonidi, ciò equivarrebbe, nel volgere di qualche tempo, alla virtuale interruzione dell'attività alieutica per carenza di fauna ittica.

Sulla base di queste motivazioni l'Associazione Pescatori Basso Sarca, con nota dd. 2.12.1993 ha presentato istanza di revisione della deliberazione di cui sopra al fine di consentire la prosecuzione delle semine, sia pure rigidamente regolamentata e sotto il controllo del Servizio Parchi e FF.DD. e del Servizio Foreste, Caccia e Pesca. per le parti di rispettiva competenza.

Nella medesima nota l'Associazione, a dimostrazione della condivisione dei principi informativi dello stesso biotopo, propone spontaneamente l'estensione del divieto di pesca ad un tratto di sponda molto pregevole e delicato dal punto di vista naturalistico in quanto sito preferenziale di nidificazione di diverse specie ornitiche.

Viste le peculiari caratteristiche del biotopo, e vista l'opportunità che possa proseguire l'attività di pesca nel rispetto delle consuetudini locali e dei positivi riflessi sull'economia turistica della zona il Relatore propone di modificare la deliberazione n. 16949 di data 30.11.92 e di stabilire quanto segue:

1. di modificare la deliberazione n. 16949 dd. 30.11.92, modificata con deliberazione n.158 dd 18.01.93, "Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato 'Lago di Toblino' ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., 'Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico' " escludendo dall'area protetta la p.f. 328 in C.C. di Calavino come appare dalla mappa catastale che forma parte integrante della sopra citata deliberazione;

2. di modificare i divieti di cui al punto 3. della medesima deliberazione come segue:

- il divieto di pesca viene esteso al tratto di sponda lacustre individuata dalle pp. ff. 2108, 2107, 2106, 2039/1, 2039/2, 2038, 2035/2, 2034/2, 2034/3, ossia dall'area dove già vige il divieto fino al confine meridionale del biotopo;
- viene vietata qualsiasi forma di pasturazione all'interno dell'area protetta;

- si deroga dal divieto di immettere qualsiasi specie animale consentendo la semina nel Lago di Toblino di materiale adulto, novellame, avannotti e uova di specie ittiche secondo il programma di durata quadriennale e le relative condizioni contenute nell'allegato schema individuato dalla lettera A), che forma parte integrante della presente deliberazione; il programma annuale di semina dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio Parchi e FF.DD.;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.;

viste le delibere della Giunta provinciale n. 16949 dd 30.11.92 e n. 158 dd. 18.01.93;

visti gli atti citati in premessa;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di modificare la deliberazione n. 16949 dd. 30.11.92, modificata con deliberazione n. 158 dd. 18.01.93 "Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Lago di Toblino" ai sensi della legge

provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" escludendo dall'area protetta la p.f. 328 in C.C. di Calavino come appare dalla mappa catastale che forma parte integrante della sopra citata deliberazione;

2. di modificare i divieti di cui al punto 3. della medesima deliberazione come segue:

- il divieto di pesca viene esteso al tratto di sponda lacustre individuata dalle pp. ff. 2108, 2107, 2106, 2039/1, 2039/2, 2038, 2035/2, 2034/2, 2034/3, ossia dall'area dove già vige il divieto fino al confine meridionale del biotopo;

- viene vietata qualsiasi forma di pastorazione all'interno dell'area protetta;

- si deroga dal divieto di immettere qualsiasi specie animale consentendo la semina nel Lago di Toblino di materiale adulto, novellame, avannotti e uova di specie ittiche secondo il programma di durata quadriennale e le relative condizioni contenute nell'allegato schema individuato dalla lettera A), che forma parte integrante della presente deliberazione; il programma annuale di semina dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio Parchi e FF.DD.;

3. di consentire l'espletamento delle eventuali verifiche sulle condizioni della biocenosi acquatica condotte dal Servizio Foreste, Caccia e Pesca e dall'Istituto Agrario e Sperimentale di S.Michele a/A, sentito il Servizio Parchi e FF.DD.;

4. di riesaminare gli aspetti gestionali dell'attività alieutica al termine del quadriennio di validità del programma di cui al punto 2. sulla base della valutazione dei risultati conseguiti.

- - - - -

Programma quadriennale delle semine

Parte integrante non gestito dal sistema